

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 26 MARZO 1969

(14^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PREZIOSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme » (397) (D'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 109, 110, 112
BISORI	112
DEL NERO, <i>relatore</i>	110
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	110, 112
GIANQUINTO	111
PALUMBO	111

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Iannelli, Maier, Mazzarolli, Murrura, Palumbo, Per-

na, Preziosi, Schiavone, Treu, Turchi, Venanzi e Vignola.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

MURMURA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri: « Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme » (397)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Veronesi, Bergamasco, Palumbo, Finizzi e Arena: « Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e

sulla legalizzazione ed autenticazione di firme ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 indipendentemente dal numero delle dichiarazioni stesse ».

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Propongo di rinviare la discussione del disegno di legge, al fine di consentire al Governo la presentazione di un altro provvedimento, disciplinante l'intera materia, il cui testo è già in preparazione. Si tratterebbe di un rinvio a breve termine; a tal fine potrei anzi sollecitare presso i competenti organi la presentazione del disegno di legge governativo.

P R E S I D E N T E . Poichè mi risulta che la Commissione è orientata verso la discussione del provvedimento, ritengo opportuno dare intanto la possibilità al relatore di illustrarlo.

D E L N E R O , *relatore.* La normativa in discussione è intesa ad integrare la legge 4 gennaio 1968, n. 15, la quale ha stabilito alcune agevolazioni in materia di documentazione amministrativa, di legalizzazione e di autenticazione di firme. Una disposizione di tale legge ha impedito però che si potesse trarre un completo vantaggio dalle agevolazioni all'epoca introdotte. Si tratta della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 21, che ha stabilito che l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione. Questa disposizione, infatti, non solo non ha apportato alcun mi-

glioramento alle norme preesistenti, ma in alcuni casi ha rappresentato un peggioramento. Ciò è avvenuto, ad esempio, per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni contestuali, cioè di certificati che, dovendo essere rilasciati da uno stesso ufficio per una stessa persona, debbono essere contenuti in un unico documento. In tali casi, infatti, l'applicazione di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 21 ha portato come conseguenza che l'interessato, invece di pagare il corrispettivo per il rilascio di un solo certificato, come avverrebbe se non si avvalsesse della facoltà di fare dichiarazioni sostitutive e se richiedesse certificazioni contestuali, è tenuto a corrispondere l'ammontare della tassa di concessione governativa di lire 400 per ognuna delle dichiarazioni sostitutive.

Il disegno di legge presentato dai senatori Veronesi, Bergamasco, Palumbo, Finizzi e Arena, tende appunto a modificare il primo comma dell'articolo 21 in modo che l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni venga assoggettata alla tassa di concessione governativa di lire 400 indipendentemente dal numero delle dichiarazioni stesse.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si propone anche, in subordine, qualora si dovesse giudicare troppo ampia la portata della modifica proposta, di eliminare il cumulo della tassa di concessione governativa di 400 lire almeno per le autenticazioni di sottoscrizioni sostitutive di certificazioni contestuali rilasciabili da uno stesso ufficio ad una stessa persona.

La Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da opporre all'ulteriore corso del disegno di legge. Come preferenza, ha manifestato avviso favorevole alla proposta subordinata.

Il vostro relatore è dell'avviso che il disegno di legge debba essere approvato nel testo originario onde evitare che si vada incontro a facili errori, perchè non tutti sanno distinguere quali dichiarazioni sono da considerarsi contestuali e quali non contestuali. La norma verrebbe a colmare una parziale carenza della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dare una interpretazione diversa a questa legge significherebbe renderla estremamente fi-

scales, tenuto conto anche che queste dichiarazioni spesso servono per partecipare a concorsi, per il rilascio di concessioni governative, e via di seguito, e non per attività di carattere commerciale. Si tratta di agevolare soprattutto le categorie meno abbienti, per cui un minore fiscalismo porterebbe, oltre che ad una semplificazione amministrativa, soprattutto ad una agevolazione di quelle esigenze di carattere più popolare.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal rappresentante del Governo, pregherei l'onorevole Gaspari di riesaminare la sua richiesta di rinvio. Siamo tutti un po' stanchi degli studi che vengono fatti dagli Uffici della riforma della pubblica Amministrazione e che, per vari motivi, si trascinano nel tempo. Non vorremmo che questo provvedimento, che è di modesta portata e che può dare un beneficio immediato, venisse coinvolto in provvedimenti più complessi, per cui tra qualche anno dovessimo ancora stare ad aspettare l'approvazione del provvedimento generale.

Quindi, se non si pone la questione di principio, inviterei il rappresentante del Governo a non insistere nella richiesta di rinvio della discussione.

Teniamo presente che la prima applicazione di queste norme fu fatta con circolari amministrative che cominciarono, sia pure limitatamente ad alcuni settori, a concedere queste agevolazioni. Quindi il Governo già allora prevedeva che si trattasse di norme da introdurre nell'uso corrente e da anticipare intanto sotto forma di circolari. Poi è venuta la legge n. 15 del 1968 che ha regolarizzato l'applicazione di tali norme; consentiamo, quindi, di integrare quella legge che già esiste senza aspettare il riordinamento di tutta la materia.

G I A N Q U I N T O . Vorrei pregare l'onorevole Gaspari di non insistere nella richiesta di rinvio.

Ricordo che quando nella passata legislatura discutemmo un identico disegno di legge, lo considerammo tutti come il primo pas-

so verso la riforma della pubblica Amministrazione, verso la semplificazione dei rapporti fra il cittadino e la pubblica Amministrazione; lo considerammo come l'inizio di un processo di defiscalizzazione delle procedure amministrative. Allora fummo tutti d'accordo su questo provvedimento, che ritenevamo costituisse l'inizio, sia pure modesto, di una riforma più vasta, che però deve ancora venire; mi auguro che l'onorevole Gaspari possa fare qualcosa di concreto in materia.

Ora il Governo chiede un rinvio della discussione per inquadrare questa proposta di legge, che riscuote il consenso di tutta la Commissione, in nuovi, più ampi studi. Ma su che cosa? La questione è molto semplice: che tipo di studio il Governo deve fare per decidere se deve accettare questa proposta? Quando approvammo la legge del 1968 non ci accorgemmo di questa lacuna. Si tratta, quindi, di una norma che non ha bisogno di ulteriori studi, tanto più che abbiamo il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Prego, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di non insistere. In ogni caso mi oppongo alla richiesta di rinvio e propongo l'approvazione del disegno di legge.

P A L U M B O . Sono d'accordo, sia con le osservazioni del relatore, che con quelle del collega Gianquinto.

Mi pare che il disegno di legge in discussione sia persuasivo in ogni senso: deburocrazia, semplifica e defiscalizza il rapporto tra cittadino e Amministrazione, rendendolo il più economico e diretto possibile.

Quanto alla richiesta di rinvio, mi oppongo anch'io, perchè proprio non vedo in quale ambito più vasto possa inserirsi la norma trattata in questo disegno di legge. Se il Governo ha veramente l'intenzione di formulare un provvedimento di più largo respiro e di maggiore estensione, lo faccia pure, ma l'ipotesi di questo provvedimento futuro non impedisce che, nel frattempo, si approvi il disegno di legge attualmente in discussione che è di così modesta portata.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)14^a SEDUTA (26 marzo 1969)

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha già esposto le sue ragioni; naturalmente se la Commissione è unanime nel volere l'approvazione del provvedimento, certo il Governo non ne chiederà la rimessione all'Assemblea.

B I S O R I . Data la natura particolare del disegno di legge che viene proposto, non si può pensare che la sua approvazione possa pregiudicare l'*iter* di un più vasto provvedimento di riforma: si tratta di un piccolo dettaglio, in fondo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato all'unanimità).

La seduta termina alle ore 10,35.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI